

# **EROGAZIONI LIBERALI E ADOZIONI A DISTANZA**

## **1. Erogazioni liberali per la ricerca scientifica**

**D.** Le erogazioni liberali in danaro a favore di enti o associazioni impegnate nella raccolta di fondi per la ricerca scientifica (ad es. per la lotta contro i tumori, l'AIDS, la distrofia muscolare, la leucemia ed altre) sono deducibili dal reddito complessivo della persona fisica?

**R.** Gli oneri sostenuti dal contribuente, per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo sono tassativamente elencati nell'art. 10 del TUIR. Le donazioni e oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica, non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal citato art. 10 e pertanto tali erogazioni non sono deducibili dal reddito complessivo. Va, peraltro, precisato che per coloro che esercitano attività d'impresa le erogazioni in questione sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. a), del TUIR.

( Circolare n. 108/E del 03/05/1996 )

## **2. Erogazioni liberali**

**D.** Si chiede se i contributi e/o le erogazioni effettuate a favore della "Missione Arcobaleno" e dell'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU possano essere considerate oneri detraibili, di cui al rigo E12, o deducibili, di cui al rigo E19, ovvero se non ricorra alcuna delle due ipotesi rappresentate.

**R.** Non costituiscono oneri deducibili o che danno diritto a detrazione d'imposta, rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13-bis del TUIR, le erogazioni effettuate a favore della "Missione Arcobaleno" ne' all'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU.

( Circolare n. 95/E del 12/02/2000 )

## **3. Erogazioni per adozioni a distanza**

**D.** Danno diritto a deduzione dal reddito o a detrazione d'imposta le somme versate per le adozioni a distanza?

**R.** Non costituiscono oneri deducibili o che danno diritto a detrazione le spese sostenute per le cosiddette adozioni a distanza

( Circolare n. 95/E del 12/02/2000 )

## **4. Spese per procedure di adozione internazionale**

**D.** Quali sono le spese deducibili sostenute per le procedure di adozione internazionale?

**R.** Con la risoluzione n. 55/E dell'8 maggio 2000 e' stato precisato che ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera l-bis del TUIR, sono deducibili le spese certificabili o documentabili riferite all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, alla eventuale quota associativa nel caso in cui l'adozione sia stata curata da

enti, nonché alle altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore straniero. Non si fa, pertanto, riferimento ai soli oneri burocratici connessi alla procedura di adozione, ma a tutte le spese purché certificate o certificabili o documentabili. Per le procedure di adozione avvenute prima della costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e della pubblicazione degli enti autorizzati, la documentazione delle suddette spese può essere fornita dall'ente non autorizzato o mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

( Circolare n. 101/E del 19/05/2000)

### **5. Adozioni internazionali**

**D.** E' possibile dedurre il 50% delle spese sostenute per l'adozione di un minore prima dell'emanazione del decreto che regola la procedura valendosi di un ente che non è poi stato riconosciuto dallo stesso regolamento tra gli enti autorizzati a seguire le pratiche di adozione internazionale?

**R.** Come già precisato con la risoluzione n. 55/E dell' 8 maggio 2000, fino alla data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati a seguire le procedure di adozione internazionale -16 novembre 2000- è consentita la deduzione del 50% delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir, anche se gli aspiranti genitori si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno posto in essere le procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari.

La deduzione compete, qualora l'istruttoria sia stata curata da enti non autorizzati o senza il tramite di alcun ente, anche per le spese sostenute dopo il 16 novembre 2000, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione per le adozioni internazionali.

In tale ipotesi, l'inerenza alla procedura delle spese sostenute dovrà essere autocertificata dai contribuenti ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.445 del 2000, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Resta inteso che le spese sostenute per le procedure di adozione iniziate dopo la data del 16 novembre 2000 sono deducibili dal reddito solo se certificate da enti autorizzati all'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

( Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

### **6. Adozioni a distanza**

**D.** Con la circolare n. 95/E del 2000 è stato affermato che le spese sostenute per le adozioni a distanza non rappresentano né onere deducibile né onere detraibile: Come è noto, invece sono oneri detraibili le erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Sono detraibili le somme erogate a favore di ONLUS per adozioni a distanza?

**R.** Si ritiene che sia possibile operare la detrazione prevista dall'articolo 13-bis, lettera i-bis) per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS a condizione che l'erogazione in denaro sia utilizzata nell'ambito dell'attività istituzionale della ONLUS volta a favore i soggetti che versano in una condizione di bisogno e a condizione che l'erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell'Organizzazione non lucrativa. A tal fine è necessario che sia la stessa ONLUS che percepisce l'erogazione a certificare la spettanza o meno della detrazione d'imposta.

( Circolare n. 55/E del 14/06/2001)

## **7. Detrazione d'imposta per EROGAZIONI LIBERALI in denaro in favore di popolazioni colpite da calamita' straordinarie o da altri eventi straordinari.**

D. L'art. 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), stabilisce che "Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del TUIR, ... gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificata ai sensi del DPCM 20 giugno 2000, ..." e prevede che "Per il periodo di imposta 2000 si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente". In relazione a tale norma si chiede di sapere:

\* se per le erogazioni in denaro considerate dalla disposizione operi il limite dei 4 milioni stabilito dalla lettera i-bis) dell'art. 13-bis del TUIR riguardo alle liberalita' in denaro destinate alle ONLUS;

\* se, in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, il limite possa essere distintamente calcolato con riferimento ai due anni (1999 e 2000) considerabili, in base alla nuova disposizione, ai fini della detrazione utilizzata in sede di dichiarazione per il 2000.

R. La formulazione testuale dell'art. 138, comma 14, della legge n. 388 del 2000 affianca all'ipotesi delle erogazioni in denaro in favore delle ONLUS, gia' prevista dall'art. 13, lettera i-bis), del TUIR, quella delle liberalita' in denaro destinate alle popolazioni colpite da calamita' pubbliche o da altri eventi straordinari, anche avvenuti all'estero. Per tale motivo il limite dei 4 milioni indicato dalla predetta lettera i-bis), che segna il tetto massimo di spesa su cui e' possibile calcolare la detrazione, opera anche nei confronti delle erogazioni liberali oggetto della nuova previsione, le quali andranno cumulate, ai fini del calcolo, con le eventuali erogazioni in denaro a favore delle ONLUS effettuate nello stesso periodo di imposta.

Si precisa, inoltre, che il limite dei 4 milioni deve essere distintamente riferito alle due annualita' che, in relazione alla nuova previsione, possono essere considerate nella dichiarazione da presentare in relazione al periodo di imposta 2000. Naturalmente, in relazione alle erogazioni per calamita' o eventi straordinari effettuate nel 1999, per determinare l'ammontare detraibile occorre tener conto anche delle erogazioni alle ONLUS eventualmente realizzate nello stesso anno, e gia' considerate nella relativa dichiarazione. Per esemplificare, se nel 1999 sono state effettuate erogazioni in denaro ad ONLUS per un importo complessivo di lire 3 milioni, le liberalita' in denaro destinate nello stesso anno a popolazioni colpite da calamita' o da altri eventi straordinari (es. accadimenti bellici nel Kosovo- missione Arcobaleno) potranno essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, fino all'ammontare massimo di un milione di lire).

( Circolare n. 7/E del 26/01/2001)

## **8. Procedure di adozione internazionale**

D. Nell'appendice del Modello Unico 2002, alla voce "Altri oneri deducibili" (da indicare nel rigo RP27) e' indicato il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri purché certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, secondo quanto previsto dalla legge n. 476 del 1998 che ha riformato la legge sulle adozioni internazionali.

Si chiede se la detrazione spetti anche per le spese sostenute nell'anno 2001 in relazione a procedure di adozione internazionale iniziate anteriormente al 16 novembre 2000 senza l'intervento degli enti autorizzati

e certificate, pertanto, da altri soggetti o autocertificate dalla stessa coppia in caso di adozioni dirette.

**R.** Deve ritenersi valida anche in relazione all'anno 2002 la risposta fornita sull'argomento in occasione della videoconferenza per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2001, riportata nel punto 1.6.1 della circolare n. 55/E del 2001. In tale occasione e' stato precisato che e' consentita, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), la deduzione del 50% anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, pero' che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa.

In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovra' essere autocertificata dai contribuenti ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.445 del 2000 concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

( Circolare n. 7/E del 26/01/2001)

### **9. Erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici**

**D.** L'articolo 15 del Tuir, comma 1-bis), (gia' articolo 13-bis), prevede la possibilita' di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, effettuate mediante versamento bancario o postale.

Si chiede di conoscere se e' possibile effettuare la detrazione in caso di versamento in favore di un partito politico effettuato mediante un conto corrente postale recante la causale "tesseramento".

**R.** In base all'articolo 15 del Tuir, comma 1-bis), (gia' articolo 13-bis), e' possibile effettuare la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, effettuate mediante versamento bancario o postale, per importi compresi tra euro 51,56 e 103.291,38.

Si ritiene che per "erogazioni liberali in denaro" devono intendersi donazioni effettuate senza alcuna controprestazione. Al contrario, il versamento per il tesseramento o quota associativa, viene effettuato a fronte del diritto di manifestare l'appartenenza al partito nonche' di partecipare alle vicende dell'associazione partitica stessa (come l'elezione degli organi rappresentativi).

Pertanto non rientra tra le erogazioni che danno diritto alla detrazione il versamento effettuato a fronte del tesseramento.

( Circolare n. 24/E del 10/06/2004 )